

Comune di Rosate
Città metropolitana di Milano
Via V. veneto,2 20088 Rosate
www.comune.rosate.mi.it
tel. 02.908.30.1
protocollo@comune.rosate.mi.it
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it

### **ALLEGATO C**

### CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICI CIMITERIALI E AUTOMATISMI DEL CANCELLO.

## Articolo 1 Affidamento della concessione

Il Comune di Rosate in esito di procedura aperta ai sensi degli artt. 164 e ss. D.Lgs. n. 50/2016 intende affidare ad operatore specializzato la concessione del servizio di illuminazione votiva, alle condizioni e termini indicate nel Disciplinare e capitolato tecnico-amministrativo.

## Articolo 2 Oggetto della concessione

- 1. La concessione ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, del servizio di illuminazione votiva, comprensivo di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva e pubblica cimiteriale, ai termini e condizioni indicate nel disciplinare.
- 2. La realizzazione delle opere e servizi è comprensiva di ogni onere, tra cui la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici votivi e pubblici cimiteriali, nonché dell' impianto ascensore e di ogni altra apparecchiatura tecnica ad alimentazione elettrica presente nel civico camposanto o che verrà realizzata in ottemperanza all' offerta tecnica presentata in sede di gara;
- 3. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi.

# Articolo 3 Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data del 1° **gennaio 2017 fino al 31.12.2031**.

## Articolo 4 Consegna degli Impianti

 Entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, il Comune provvederà a consegnare gli impianti elettrici votivi e pubblici esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano. Della consegna verrà redatto idoneo verbale in contraddittorio tra le Parti.

#### SEZIONE II PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

# Articolo 5 Progettazione ed esecuzione delle opere aggiuntive

- 1. Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 il Concessionario non procederà alla redazione del progetto definitivo dei lavori, provvedendo a consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale direttamente il progetto esecutivo, fermo che quest'ultimo dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente in relazione al progetto definitivo e garantire:
  - (a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
  - (b) la conformità alle norme ambientali;
  - (c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo e comunitario.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto tecnico offerto e

- valutato in sede di gara.
- 2. Le opere previste nel progetto esecutivo dovranno essere eseguite in base ai dettami del D.M. 37/08, del D.P.R. 447/91 e D.lgs. n. 81/08 e delle norme C.E.I. in vigore, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per guanto di competenza.
- 3. Gli impianti votivi dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e dovranno essere conformi alle prescrizioni previste nella Guida C.E.I. (blu) n.8 impianti all'aperto, capitolo 7 Cimiteri.
- 4. E' a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta ed integrale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del Disciplinare e del progetto esecutivo che, una volta approvato dal Comune, formerà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato tra il Comune ed il Concessionario.

### Articolo 6 Termini

- 1. Il Concessionario si impegna a:
  - redigere il progetto esecutivo entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto:
  - dare avvio ai lavori, entro e non oltre 30 giorni dalla formale approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune;
  - ultimare i lavori previsti nel progetto esecutivo, entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi dalla citata approvazione del progetto esecutivo.
- 2. Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, il Concessionario dovrà fornire al Comune le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08 e certificato di collaudo funzionale, redatto da tecnico abilitato.
- 3. Eventuali proroghe ai termini di cui al presente articolo potranno essere concesse dal Comune solo per motivate e documentate oggettive esigenze.

# Articolo 7 Estensione della rete votiva agli ampliamenti

- Qualora, durante il periodo di concessione, l'Amministrazione Comunale dovesse richiede ampliamenti degli impianti votivi, il Concessionario sarà tenuto ad integrare, a proprie spese gli impianti, estendendoli alla zona di ampliamento, previo ordine scritto e consegna da parte dell'Amministrazione al Concessionario di copie dei progetti relativi agli ampliamenti stessi.
- 2. La concessione si intende estesa "*ipso iure*" a favore del Concessionario, anche per gli eventuali futuri ampliamenti del cimitero o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.
- 3. Negli edifici cimiteriali di futura costruzione (loculi, ossari, edicole funerarie, cappelle ecc.), la posa delle tubazioni per impianti elettrici votivi, nonché tutte le connesse opere di assistenza muraria agli stessi, resteranno a carico del Comune. Restano a carico del concessionario la fornitura delle scatole di derivazione, dei tubi e dei pozzetti necessari per la realizzazione dell'estensione degli impianti di illuminazione votiva, così come anche la fornitura e posa di cavi ed attrezzature elettriche.
- 4. In caso di ampliamenti delle strutture cimiteriali realizzati nell'ultimo quinquennio della

concessione, non essendo il lasso di tempo idoneo all'ammortamento dell'investimento, il Comune farà redigere da tecnico abilitato un progetto per l'estensione delle reti elettriche votive e pubbliche agli ampliamenti stessi. Sulla base di tale progetto procederà all'affidamento dei lavori secondo le procedure di gara vigenti.

# Articolo 8 Opere straordinarie

- 1. Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il Concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti al Comune e/o alle imprese eventualmente incaricate dal Comune per l'esecuzione di tali opere. Il Comune dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche, nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi.
- 2. A lavori conclusi, il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona del civico camposanto, comprensivo dei relativi servizi (guardiola, camera mortuaria, chiesa, bagni, ecc.).

### Articolo 9 Penali

- 1. Per ogni giorni di ritardo rispetto a termini di cui al precedente articolo 6, il Comune applicherà al Concessionario una penale pari all'0,3 per mille del valore dei lavori come desumibile dal piano economico finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara.
- 2. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi il 10% del valore dei lavori come sopra determinato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 22.

### SEZIONE III GESTIONE DEL SERVIZIO

# Articolo 10 Obbligazioni a carico del Concessionario

- 1. La gestione del servizio di illuminazione votiva comprende tutti gli impianti di illuminazione già esistenti e quelli di futura realizzazione. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio esistente fatte salve le interruzione e/o sospensioni che si dovessero rendere necessarie per consentire la realizzazione delle opere aggiuntive in conformità alle previsioni del progetto esecutivo approvato dal Comune.
- 2. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio di illuminazione votiva nei termini di cui al Disciplinare e delle disposizioni normative vigenti. Nei rapporto con l'utenza, il Concessionario è tenuto ad applicare le condizioni indicate nell'Allegato 1 del presente Disciplinare.
- 3. Salvo ove diversamente previsto nel Disciplinare, resta a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione del servizio a regola d'arte, nel pieno rispetto del prescrizioni di cui al Disciplinare, dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara e della normativa vigente. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, il Concessionario si impegna a:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe;
- b) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;
- c) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;
- d) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale e degli automatismi del cancello, comprese le opere aggiunte in sede di gara;
- e) effettuare annualmente la pulizia (prima della festività dei defunti) di tutti i corpi illuminanti pubblici presenti all'interno del recinto cimiteriale;

### Articolo 11 Obblighi del Comune

- 1. Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune si impegna a comunicare al Concessionario, con idoneo preavviso, l'esecuzione di eventuali lavori di scavo nell'area cimiteriale. Il Comune si impegna inoltre a far sì che analoga comunicazione venga effettuata dalla eventuale impresa appaltatrice dei Servizi Cimiteriali e/o dai privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali). Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Concessionario al ristoro degli eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.
- 2. Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune si impegna altresì ad inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nei cimiteri, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici.
- 3. Il personale del Concessionario ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare. Il Comune si impegna a concedere gratuitamente al Concessionario, se disponibile, un locale all'interno del perimetro del cimitero da utilizzare quale magazzino, ricovero attrezzature od ufficio e comunque a fornire al Concessionario la propria più ampia collaborazione al fine di consentire il regolare espletamento del servizio ed agevolare il rapporto con l'utenza.

### Articolo 12 Tariffe

#### 1. Contributo di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario, che non è obbligato a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

- o di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato. E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

Nel caso delle Cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta appaltatrice ed il proprietario.

#### 4. Abbonamento annuo

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo pari ad €....... (è determinata in conformità all'offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara).

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e postali.

Per gli all'acciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto ai sigg. Abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Le Cappelle con lampade ad impianto speciale 230V/20W (attualmente n. 9) pagano un canone di abbonamento annuo pari ad €. 40,00 + IVA.

# Articolo 13 Aggiornamento delle tariffe

- 1. Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto, di cui al precedente articolo, saranno aggiornate in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sui costi di gestione. Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
- 2. La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta del Concessionario, sia su richiesta del Comune, nell'interesse degli utenti e dovrà essere dimostrata con le modalità descritte nel paragrafo precedente. L'aggiornamento avrà effetto dopo 20 giorni dal ricevimento della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini e/o eccezioni.

# Articolo 14 Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione

1.	Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune
	concedente, entro il mese di marzo di ciascun anno, un canone annuo forfetario
	posticipato pari ad €(è determinato in conformità all' offerta economica
	presentata dal Concessionario in sede, di gara):

- 2. Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico del Concessionario, gravata dell'IVA di legge.
- 3. Il canone in favore del Comune sarò soggetto a revisione nelle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dal Concessionario agli utenti, ai sensi del precedente articolo 13

### Articolo 15 Penali

- 1. Per le violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti previsti nel precedente art. 10 e nel Progetto tecnico presentato in sede di gara, verrà applicata in base alla gravità dell'inadempimento, una penale da €. 100,00 ad €. 500,00.
- 2. Il Settore Tecnico Comunale provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate assegnando al Concessionario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute non fondate dal Comune, questi procederà all'applicazione della penale nei termini indicati nel precedente paragrafo. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo intervenuta 3 (tre) volte nell'arco temporale dell'anno comporterà in ogni caso l'applicazione della penale nell'importo massimo previsto.
- 3. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi il 10% del valore annuo della concessione, come determinato nel Piano Economico Finanziario, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 22.

# SEZIONE IV) -- DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

## Articolo 16 Subappalto

- 1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Comune, alle seguenti condizioni:
  - il Concessionario abbia indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione i lavori o le parti di opera o di servizio che intende subappaltare;
  - ii. il Concessionario provveda a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;
  - iii. il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta al Comune:
    - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
    - 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine

generale e l'assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

- 2. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Comune in seguito a richiesta scritta del Concessionario. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, prorogabili, una sola volta, di ulteriori 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il suddetto termine, eventualmente prorogato, senza che il Comune abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
- 3 II Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.
- 4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti.
- 5. Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

# Art. 17 Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori

1. L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.

## Articolo 18 Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

- 1. Il Concessionario si impegna ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare e far rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

## Articolo 19 Attività di Sorveglianza del Concedente

- 1. In conformità alla vigenti disposizioni normative, l'Ente Concedente e per esso il Responsabile Unico del Procedimento unitamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà compiere qualsivoglia verifica connessa con l'esecuzione dei Lavori e l'erogazione dei servizi. Tali verifiche saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario.
- 2. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertare durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni

- contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma scritta al Concedente.
- 3. Il Concessionario si impegna a fornire al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero effettuare ai sensi del presente articolo.
- 4. I controlli e le verifiche eseguite dal Concedente non escludono la responsabilità del Concessionario, per vizi, difetti e difformità delle Opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso.

## Articolo 20 Revisione della Concessione

- 1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, come risultati dal Piano Economico Finanziario, saranno richiamate nelle premesse del contratto e ne formeranno parte integrante.
- 2. Le variazioni apportate dal Comune a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, ove determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comporteranno la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. Analoga revisione avrà luogo in favore del Comune laddove le variazioni dei presupposto e delle condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione siano favorevoli al Concessionario.

### SEZIONE V) - GARANZIE ED ASSICURAZIONI

## Articolo 21 Responsabilità e garanzie

- 1. Il Concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare all'Ente Concedente, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00.
- 2. Il Concessionario si impegna a prestare al Concedente una cauzione mediante polizza fideiussoria nella misura del 5% del valore complessivo della concessione, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

### SEZIONE VI) - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

# Articolo 22 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Nel caso in cui le opere aggiuntive o la gestione del servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questo non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta, un termine perentorio, non inferiore a 15 (quindi) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere la causa di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.

- Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dall'Ente Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite PEC al Concessionario, la propria intenzione di risolvere il contratto.
- 3. In caso di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del solo costo delle opere realizzate e non interamente ammortizzate, per il quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, il tutto al netto del risarcimento dei danni e della eventuale penale conseguenti la risoluzione della Concessione.

# Articolo 23 Recesso dell'Amministrazione

- 1. Il Concedente potrà recedere dalla Concessione solo per giustificati motivi di pubblico interesse.
- 2. In caso di recesso dell'Amministrazione dal contratto e comunque in caso di cessazione dei suoi effetti prima della naturale scadenza, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario una indennità secondo i contenuti di cui all'art. 24 R.D. 15.10.1925 n°. 2578 ai quali le parti concordemente rinviano, prescindendo da eventuali abrogazioni della norma.

# Articolo 24 Riconsegna degli Impianti

- 1. Fatto salvo ove diversamente previsti dal presente Capitolato, alla scadenza naturale della concessione, la proprietà di tutti gli impianti elettrici votivi e pubblici sarà trasferita gratuitamente al Comune, comprese opere aggiuntive, migliorie, addizioni e pertinenze.
- 2. Della consegna degli impianti sarà redatto idoneo verbale in contraddittorio tra le Parti.

#### SEZ. VI) DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 25 Sostituzione del Concessionario

1. Sarà possibile sostituire il Concessionario in corso di gestione nei casi e nei limiti di cui all'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016.

## Art. 26 Osservanza di leggi e regolamenti

 Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre che il capitolato anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso dell'esecuzione del contratto, purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

### Articolo 27 Comunicazioni

1. Il Concessionario dovrà garantire un servizio fax attivo 24 ore al giorno, una casella e mail PEC nonché una casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di

qualsiasi altra segnalazione o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.

- 2. Il Concessionario dovrà esporre cartelli in numero idoneo contenenti le indicazioni di servizio tra cui l'orario di apertura dei propri uffici nonché il proprio recapito telefonico e postale.
- 3. Il Comune provvederà gratuitamente a ricevere le nuove richieste di allacciamento alla rete e le trasmetterà via fax o e-mail al Concessionario.

### Articolo 28 Controversie

1. Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile al Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

# ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

### Art. 1 – Richiesta di allacciamento alla rete votiva

Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Concessionario, il quale si riserva di darvi corso subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto. All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli Utenti dovranno versare la tariffa di abbonamento.

La richiesta di allacciamento costituisce implicita autorizzazione al Concessionario per compiere sulla tomba ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica.

Il Concessionario, su richiesta dell'Ente, permetterà agli Utenti di pagare i canoni di abbonamento ed avere le informazioni necessarie al buon andamento della gestione presso il locale che il Comune metterà gratuitamente a disposizione all'interno del Cimitero o in Municipio.

## Art. 2 - Durata e scadenza dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, con decorrenza dal versamento della rata di allacciamento.

L'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno 45 giorni prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata, fax o PEC al Concessionario presso il suo domicilio legale.

L'abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi variazione di indirizzo. In mancanza il Concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali o di ricerca anagrafica.

### Art. 3 - Pagamenti

L'abbonato è tenuto a versare le rate al Concessionario nel suo domicilio legale, anche a mezzo postale, nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.

### Art. 4 - Morosità

Se nei dieci giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, il Concessionario spedirà sollecito di pagamento, gravando l'Utente delle spese sostenute.

In caso di prolungata morosità, ossia non oltre i 30 (trenta) giorni, il Concessionario può dichiarare risolto il contratto di abbonamento e potrà sospendere la fornitura di energia elettrica senza preavviso alcuno. Il Concessionario avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese per i solleciti di pagamento vari e ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito. In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, oltre al saldo dovuto, l'utente dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.

A titolo di garanzia dei propri crediti, alla stipula dei nuovi contratti di allacciamento, il

Concessionario incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di abbonamento vigente.

### Art. 5 - Reclami

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al Concessionario, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento.

I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti.

Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, il Concessionario collocherà all'ingresso dei cimiteri un contenitore di idoneo materiale antideterioramento nel quale depositare comunicazioni o reclami indirizzati alla ditta.

### Art. 6 - Furti e manomissioni

Il Concessionario non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati.

### Art. 7 - Interruzioni e sospensioni

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani, incendi e distruzioni, ecc., non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese, né di sospendere il pagamento delle rate.

### Art. 8 - Rimborso rate

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

## Art. 9 - Avvertenze per gli utenti

E' severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

### Art. 10 - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

Gli Utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m..

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l'Utente autorizza il Concessionario al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d'utenza.